



San Martino
società cooperativa sociale
a mutualità di diritto prevalente



REV. 00 del 9 settembre 2024

CHILDREN SAFEGUARDING POLICY

REDATTO DA:

RQ IVANA SEVERINO

APPROVATO DA:

PRESIDENTE DANILA SEVERINO

Sommario

1. Introduzione	3
2. Scopo della procedura e ambito di applicazione	3
3. Definizioni	4
4. Principi fondamentali	6
5. Procedure e misure di salvaguardia	6
6. Modalità di raccolta e di conservazione della documentazione relativa ai casi segnalati	9
7. Responsabilità	10
8. Divulgazione e revisione	10
9. Riferimenti normativi	10

1. Introduzione

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente che bambini, bambine e adolescenti possono essere a rischio di discriminazione, violenza e abuso da parte di chi si trova in una posizione di responsabilità nei loro confronti, anche nelle attività di cui sono beneficiari diretti.

La San Martino si impegna a tutelare e promuovere i diritti dei minori coinvolti nelle iniziative organizzate, sostenute e finanziate dalla stessa. Con questo documento si concentra sul diritto di essere protetti da ogni forma di violenza, abuso o sfruttamento fisico e verbale, secondo quanto previsto dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dalla convenzione del consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

La cooperativa ritiene che prevenire gli abusi non richieda solo protocolli e procedure, ma anche leadership, responsabilità e cambiamento culturale; l'intento è quindi, grazie all'adozione di questo documento, quello di sensibilizzare sull'importanza di ascoltare i minori e trasformare l'intero assetto delle organizzazioni per mettere i loro diritti, la loro dignità e la loro sicurezza al centro di ogni decisione.

2. Scopo della procedura e ambito di applicazione

Lo scopo di questa procedura consiste nel promuovere e garantire il diritto dei minori alla protezione da ogni forma di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento e violenza. Questo documento definisce le procedure alle quali la San Martino si attiene per aumentare la sua capacità di gestire e ridurre i rischi di maltrattamento o abuso nella realizzazione delle sue attività. La San Martino vuole essere una cooperativa sociale sicura per i bambini, le bambine e gli adolescenti, ovvero un'organizzazione che li rispetta, li protegge e valorizza, accoglie le loro idee e opinioni e li ascolta, adottando quindi un approccio preventivo e partecipativo nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Questa procedura è necessaria per tutelare: i minori, per minimizzare i rischi a cui sono esposti; il personale della cooperativa, che deve conoscere come comportarsi e come gestire eventuali preoccupazioni relative alla loro sicurezza; la San Martino stessa e i partner, riducendo la loro vulnerabilità da accuse infondate.

La cooperativa agisce quotidianamente per la realizzazione di una società solidale nella quale le

persone con disabilità, disagio psichico, educativo e relazionale abbiano concrete opportunità di cura, riabilitazione e inclusione sociale.

La missione della cooperativa è volta a occuparsi della disabilità qualificando le risposte ai bisogni dell'utente e affermando il principio secondo il quale la cura e la riabilitazione si realizzano mediante programmi integrati riguardanti la globalità della persona.

Infatti, questa procedura si applica a tutti i soci della cooperativa, ai lavoratori, ai volontari, ai tirocinanti, ai consulenti/collaboratori e a ogni altra persona che, a qualsiasi titolo, entri in contatto con minori nell'ambito delle attività svolte dalla San Martino.

3. Definizioni

I comportamenti lesivi previsti da questa procedura assumono rilievo quando compiuti nell'ambito di qualsiasi attività svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona sia in modalità telematica, attraverso servizi di messaggistica, messaggi di posta elettronica e social network. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i seguenti comportamenti:

- ✓ **ABUSO PSICOLOGICO:** è causato dall'incapacità di offrire un ambiente appropriato al sostegno dello sviluppo del bambino, in cui sia presente una figura di riferimento affettivo, che non gli permetta di esprimere appieno e in modo strutturato emozioni e relazioni, commisurate con il suo personale potenziale nel contesto della società in cui il bambino è inserito. Vi possono essere anche comportamenti nei confronti del minore che possono causare, o avere una elevata possibilità di causare, danni al suo sviluppo psicologico, mentale, spirituale, morale o sociale. Queste azioni ragionevolmente afferiscono alla persona che ha una relazione di responsabilità, fiducia o potere nei suoi confronti e includono: restrizioni della libertà di movimento, comportamenti sminuenti, denigratori, persecutori, minacciosi, spaventosi, discriminatori, ridicolizzanti, o altre forme di atteggiamento verbale ostile o di rifiuto.
- ✓ **ABUSO FISICO:** qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado, in senso reale o potenziale, di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute provocato da un'azione o da una omissione compiuta da chi ha, nei confronti del minore, un ruolo di responsabilità, di potere o di fiducia, come il genitore, l'educatore o le figure a essi equivalenti.

- ✓ **MOLESTIE O ABUSI SESSUALI:** è il coinvolgimento del minore in attività sessuali che non è in grado di comprendere appieno e per le quali non è in grado di poter esprimere un consenso o non è preparato, stante il suo grado di sviluppo, anche in assenza di leggi che considerino questi comportamenti come vietati. L'abuso sessuale di un minore si sostanzia in una relazione di tipo sessuale tra un bambino e un adulto o un altro bambino che per età o sviluppo è in una posizione di responsabilità, fiducia o potere verso il primo. L'abuso sessuale può includere, pur non essendo limitato a esso, le seguenti situazioni: induzione o coercizione di un minore volta a instaurare una attività sessuale contraria alla legge, sfruttamento di un minore in attività di prostituzione o altre pratiche sessuali contrarie alla legge e sfruttamento di un minore in attività pornografiche.
- ✓ **BULLISMO e CYBERBULLISMO:** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più minori con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sullo stesso. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un minore che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- ✓ **OMISSIONE NEGLIGENTE DI ASSISTENZA / TRASCURATEZZA** (c.d. "neglect"): è la mancanza di supporto allo sviluppo del bambino in tutti gli ambiti: salute, educazione, emozione, crescita, nutrizione, accoglienza e condizioni di vita sicure, in rapporto alle risorse disponibili della famiglia o delle persone responsabili, mancanza che causa o può causare danno allo sviluppo psichico, mentale, spirituale morale o sociale del bambino. La trascuratezza si ravvisa anche nella mancanza di opportuna supervisione e protezione del bambino dalla violenza per quanto possibile.
- ✓ **ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA:** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- ✓ **SFRUTTAMENTO:** ricorre quando il minore viene impiegato per attività che portano beneficio ad altri. Questo include – ma non è esclusivo – il lavoro minorile e la prostituzione minorile. Queste attività danneggiano lo sviluppo psico-fisico, educativo,

spirituale, morale socio-emotivo del bambino.

- ✓ **SEGNALAZIONE:** comunicazione di un sospetto o di un caso confermato di abuso o maltrattamento a un'autorità competente.

4. Principi fondamentali

Questa procedura si basa sui principi di seguito esposti:

- ✓ *benessere del minore:* tutte le decisioni e le azioni relative ai minori devono essere prese tenendo conto del loro migliore interesse in quanto il loro benessere è la priorità assoluta in tutte le attività della cooperativa;
- ✓ *prevenzione:* la cooperativa si impegna a prevenire qualsiasi forma di abuso, negligenza o sfruttamento attraverso la formazione del personale, la sensibilizzazione dei minori e delle loro famiglie e l'adozione di misure preventive, tra cui la supervisione e la creazione di ambienti sicuri;
- ✓ *riconoscimento e segnalazione:* la cooperativa incoraggia la segnalazione di qualsiasi sospetto di abuso o di maltrattamento, garantendo la riservatezza e il supporto a chi segnala. Ogni sospetto o caso confermato di abuso o negligenza deve essere immediatamente segnalato anche alle autorità competenti;
- ✓ *tutela:* la cooperativa si impegna a proteggere i minori da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione;
- ✓ *collaborazione:* la cooperativa collabora con le autorità competenti e con le altre istituzioni e organizzazioni per garantire una risposta efficace e coordinata ai casi di abuso o maltrattamento e la massima protezione dei minori.

5. Procedure e misure di salvaguardia

Si procede con la presentazione delle misure di salvaguardia che la cooperativa San Martino ha deciso di attuare.

Sensibilizzazione e prevenzione: la cooperativa garantisce un'ampia diffusione di questa procedura e del codice etico a tutto il personale, ai volontari, ai tirocinanti e ai consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività a contatto con i minori; la procedura è anche condivisa con gli utenti e le loro famiglie. Tutti gli accordi tra la cooperativa e le organizzazioni partner devono includere le clausole sulla Safeguarding children policy e devono essere evidenziate in modo chiaro le

procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi alle violazioni della stessa. Occorre premettere che la cooperativa è già dotata di linee guida interne che disciplinano le modalità di approccio ai piccoli utenti e di comportamento da adottare nei confronti dei minori (Vedi allegato 01 PRO-CDR Linee Guida Comportamento RU) e di linee guida che disciplinano l'utilizzo appropriato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come internet, siti web, siti di social network, fotografia digitale, per assicurare che i minori non corrano rischi. Le linee guida contengono indicazioni sull'utilizzo di queste tecnologie sia da parte del personale sia dei soggetti terzi che vi accedono per svolgere la propria mansione (consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti).

Selezione del personale: l'assunzione e la selezione del personale, dei collaboratori e delle figure che a vario titolo operano all'interno della cooperativa deve riflettere l'impegno della San Martino nella tutela dei minori, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure coerenti con questo impegno. La cooperativa valuta l'idoneità di tutti i candidati a lavorare con i minori, attraverso controlli e interviste; i soggetti selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa procedura e del codice etico e del fatto che questi documenti si applicano alla vita professionale.

Formazione: a tutto il personale la cooperativa eroga una formazione specialistica sulle tematiche della salvaguardia dei minori sui temi di abuso e maltrattamento a fronte delle tipologie di progetti e iniziative attivate, internamente ed esternamente, promuovendo e sensibilizzando le tematiche della procedura verso il territorio. La San Martino investe fortemente nella formazione e nel benessere dei propri lavoratori in chiave di prevenzione del burn-out e del miglior possesso di competenze possibili credendo fortemente nel ruolo operativo dei propri professionisti.

Supervisione: le attività con i minori sono sempre supervisionate dal personale qualificato.

Rapporti con i minori: tutto il personale, dipendente e no, che lavora con i minori deve mantenere rapporti professionali e appropriati.

Ambiente sicuro: gli ambienti in cui si svolgono le attività con i minori sono sicuri e adeguatamente attrezzati.

Procedure di segnalazione: la cooperativa prevede procedure chiare e accessibili per permettere a chiunque di segnalare qualsiasi sospetto o caso confermato di abuso, maltrattamento o negligenza. Per tutti i progetti il personale della cooperativa informa i minori sui loro diritti e sulle forme di tutela previste. La cooperativa da sempre sostiene e promuove la cultura della non violenza sotto

tutti i punti di vista e manifestazioni, definendoli come inaccettabili in ogni caso. I minori vengono debitamente attrezzati ed equipaggiati per essere i primi protagonisti nel processo di protezione, divulgazione e segnalazione e, di conseguenza, le procedure sono redatte con un linguaggio semplice e comprensibile. Ogni lavoratore della cooperativa è impegnato nel promuoversi quale adulto di riferimento agendo di conseguenza.

La segnalazione di sospetto abuso deve essere indirizzata al presidente della cooperativa sociale; il Consiglio di amministrazione della cooperativa è responsabile per la gestione delle segnalazioni e delle conseguenti attivazioni necessarie, informando le autorità competenti.

Si procede alla definizione di una segnalazione, diretta o a supporto di altri enti/committenti a seconda della specifica competenza, nelle seguenti situazioni:

- rilevazione e valutazione di qualunque abuso, sia esso sospettato o confermato;
- qualora un dipendente sia testimone diretto e/o sospetta una potenziale situazione di pregiudizio;
- qualora un dipendente riceva una segnalazione a propria volta da parte di partner e collaboratori esterni;
- qualora un dipendente riceva, direttamente o indirettamente, testimonianza diretta o narrazione da parte di un bambino.

Nel caso in cui un bambino confidi una situazione di pregiudizio e/o di abuso, è necessario rispettare quanto segue:

- rispondere a un principio di riservatezza e massima serietà e considerazione di quanto ricevuto;
- un professionista, qualora non direttamente coinvolto, deve essere chiamato con urgenza al fine di aiutare il minore nell'esposizione dei fatti;
- deve essere immediatamente informato il proprio responsabile e il presidente della cooperativa;
- il minore deve essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, della propria età evolutiva, del contesto di riferimento, delle proprie competenze cognitive, linguistiche, relazionali e sociali;
- il minore deve essere informato dell'utilizzo della testimonianza nelle fasi successive.

La cooperativa si impegna e impegna il proprio personale nel:

- proteggere il minore e fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per quanto di competenza facilitando processi esterni di sostegno/supporto;
- proteggere e supportare il contesto di riferimento del minore qualora non direttamente

coinvolto;

- proteggere la persona che ha scoperto l'abuso;
- evitare qualsivoglia contatto tra la persona accusata dell'abuso e il minore coinvolto;
- adottare le misure opportune sulla base della decisione delle autorità competenti.

Gestione dei casi: la cooperativa attua protocolli per la gestione dei casi segnalati in collaborazione con le autorità competenti.

Monitoraggio e valutazione: il presidente della cooperativa effettua una valutazione periodica dell'efficacia di questa procedura e di quelle a essa associate.

6. Modalità di raccolta e di conservazione della documentazione relativa ai casi segnalati

La raccolta e la conservazione della documentazione relativa ai casi segnalati di abuso o maltrattamento su minori rappresentano un aspetto cruciale nella gestione di queste situazioni. Una documentazione precisa, completa e ben organizzata è fondamentale per garantire la tracciabilità di ogni singolo caso, facilitare le comunicazioni con le autorità competenti e gli altri soggetti coinvolti, permettere una valutazione accurata dell'efficacia delle azioni intraprese e fornire una base solida per eventuali azioni legali.

Inoltre, la documentazione deve essere:

- *tempestiva:* deve essere redatta il prima possibile dopo la segnalazione, per garantire l'accuratezza dei ricordi e dei dettagli;
- *completa:* devono essere raccolte tutte le informazioni rilevanti, comprese le dichiarazioni dei testimoni, la cronologia degli eventi, le azioni intraprese e i risultati ottenuti;
- *obiettiva:* la documentazione deve essere il più possibile oggettiva, evitando giudizi di valore o interpretazioni personali;
- *confidenziale:* le informazioni contenute nella documentazione devono essere trattate con la massima riservatezza, nel rispetto della privacy dei minori e delle loro famiglie;
- *conservata:* deve essere conservata in modo sicuro e accessibile per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, almeno per dieci anni.

La cooperativa dovrà tenere traccia della segnalazione iniziale, degli interventi effettuati, delle eventuali comunicazioni con le autorità competenti, della documentazione medica presentata (relazioni mediche, psicologiche o altre valutazioni specialistiche) e delle decisioni adottate per la gestione del caso con le opportune motivazioni.

La cooperativa potrebbe raccogliere le segnalazioni attraverso delle schede, strutturate per esporre in modo sistematico tutte le informazioni rilevanti, oppure un diario di bordo per registrare le azioni intraprese e le osservazioni relative al caso.

La conservazione avviene sia attraverso l'*archiviazione elettronica* (la cooperativa utilizza un sistema informatico sicuro e protetto da credenziali di accesso, l'accesso alla documentazione è limitato al solo personale autorizzato, viene effettuato regolarmente il back-up dei dati e quando la documentazione non sarà più necessaria, sarà distrutta in modo da garantire la riservatezza) sia *cartacea* (all'interno di armadi o cassette chiuse a chiave, in luoghi sicuri e inaccessibili agli estranei).

7. Responsabilità

Nell'ambito di questa procedura il *consiglio di amministrazione* ha la responsabilità di approvare, attuare e implementare questo documento; il *direttore* della cooperativa ha il compito di coordinare le attività di salvaguardia e supervisionare l'attuazione della procedura e della gestione dei casi segnalati; *tutto il personale* ha la responsabilità di conoscere e rispettare questa politica, di segnalare qualsiasi sospetto di abuso o maltrattamento e di contribuire alla creazione di un ambiente sicuro per i minori.

8. Divulgazione e revisione

Questa procedura è diffusa a tutto il personale, ai volontari e ai collaboratori esterni, e sarà resa disponibile alle famiglie dei minori. Periodicamente sarà rivista e aggiornata per garantire la sua efficacia.

9. Riferimenti normativi

Questa procedura si basa sulla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui suoi quattro principi fondanti – non discriminazione (articolo 2), superiore interesse del bambino (articolo 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6), partecipazione (articolo 12) – e sui protocolli opzionali della convenzione.

Inoltre, fa riferimento ai seguenti documenti:

- codice etico della cooperativa che specifica la missione e i valori dell'organizzazione;
- tutte le convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite relative all'infanzia;
- convenzione europea sull'esercizio dei diritti di minori;
- convenzione del consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, convenzione di Lanzarote, 25 Aprile 2007;

- legislazione nazionale italiana in materia di tutela dei bambini;
- regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 ("GDPR").